

## I nuovi tipi di società a responsabilità limitata – 2a parte

Come abbiamo visto nel precedente numero de “La Rivista”, la “società a responsabilità limitata a capitale ridotto” (“s.r.l.c.r.”) è l’altro “nuovo” tipo di società a responsabilità limitata introdotto di recente nell’ordinamento giuridico italiano accanto alla “società a responsabilità limitata semplificata” (“s.r.l.s.”).

La s.r.l.c.r. è regolata dall’art. 44 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 (il cosiddetto “Decreto Crescita”), convertito nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, e presenta alcuni tratti in comune con la s.r.l.s., mentre se ne differenzia per altri.

Di seguito i tratti in comune tra i due tipi di società:

- a) L’ammontare del capitale sociale: il capitale sociale deve essere compreso tra Euro 1 (ammontare minimo) ed Euro 9.999,99 (ammontare massimo). Questa è la caratteristica principale della s.r.l.c.r., che ne determina infatti la denominazione sociale;
- b) I soci: anche la s.r.l.c.r. può essere costituita solo da persone fisiche (una o più persone fisiche);
- c) Il versamento del capitale sociale: il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e versato in contanti, all’atto di costituzione, “nelle mani” dell’organo amministrativo (non presso una banca come nel caso delle s.r.l. “ordinarie”). Non sono ammessi conferimenti in natura.

La s.r.l.c.r. si differenzia invece dalla s.r.l.s. per quanto segue:

- a) L’età dei soci: mentre la s.r.l.s. può essere costituita solo da persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data di costituzione, la s.r.l.c.r. può essere costituita **solo** da soci che hanno superato i 35 anni di età, sempre alla data di costituzione;
- b) L’atto costitutivo: non c’è uno standard di atto costitutivo da utilizzare (come nelle s.r.l.s.). L’atto costitutivo deve però contenere gli elementi indicati nel comma 2 dell’art. 2463 *bis* del codice civile per l’atto costitutivo delle s.r.l.s.;
- c) Gli amministratori: possono essere scelte anche persone fisiche che non sono soci e non sono previsti limiti di età per la carica;
- d) La denominazione sociale: la società deve avere la denominazione “società a responsabilità limitata a capitale ridotto” (o l’acronimo “s.r.l.c.r.”).

Come anticipato nel precedente numero del “La Rivista”, la dottrina ha cercato di analizzare se e come sia possibile per i nuovi tipi di s.r.l. evolvere in altri tipi societari.

In particolare, la maggior parte della dottrina ha escluso che la s.r.l.s. (in cui uno o più soci abbiano superato i 35 anni di età) possa evolvere in una s.r.l.c.r. Dal lato della s.r.l.c.r., questo comporterebbe, difatti, la presenza accanto a soci *ultra* 35enni, anche di soci *infra* 35enni, in evidente contrasto con il dettato letterale dell’art. 44 del Decreto Crescita, secondo cui “*la società a*

*responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione”.*

È pacifico, invece, che una s.r.l. “ordinaria” possa trasformarsi in una s.r.l.c.r., ad esempio a causa di una riduzione del capitale sociale (volontaria o obbligatoria, cioè per perdite) sotto il minimo legale di Euro 10.000 previsto per le s.r.l. “ordinarie”. In tal modo, si potrebbe peraltro evitare di dover procedere allo scioglimento della società o alla sua trasformazione in una società di persone.

*sforza@altenburger.ch*